



DECRETO

Oggetto: Regolamento di Ateneo per la disciplina della mobilità ai fini della chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, Legge n. 240 del 2010

IL RETTORE

VISTI:

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 107 del 6 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 39 del 16 febbraio 2024;
- la necessità di introdurre un regolamento che disciplini quanto previsto dall'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della Legge n. 240 del 2010 in materia di mobilità ai fini della chiamata di professori di I e II fascia;

VISTE:

- la delibera del Senato Accademico n. 138 del 16 giugno 2025 con la quale è stata approvata la proposta di modifica del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della mobilità ai fini della chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, Legge n. 240 del 2010, subordinata all'acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 17 giugno 2025 con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di modifica del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della mobilità ai fini della chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, Legge n. 240 del 2010";

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate è emanato il "Regolamento di Ateneo per la disciplina della mobilità ai fini della chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, Legge n. 240 del 2010", secondo il testo allegato al presente decreto (All.1).

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo on-line.

Brescia, data protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ PER CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER, DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010

Emanato con D.R. n. del

Art. 1

Ambito di applicazione

Nell'ambito della programmazione del personale, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, i Dipartimenti possono chiedere la copertura di ruoli di professore di I e II fascia mediante procedura di mobilità per chiamata ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della Legge n. 240 del 2010, tramite lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dai/dalle candidati/e alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dal Dipartimento.

Art. 2

Modalità di svolgimento delle procedure di mobilità

1. La richiesta di copertura del ruolo è effettuata con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento. Le esigenze espresse dal Dipartimento sono valutate, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione della proposta di copertura del ruolo.
2. La richiesta è approvata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta, se la procedura di selezione riguarda docenti di prima fascia, ovvero nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e a maggioranza assoluta, se la procedura di selezione riguarda docenti di seconda fascia. Viene acquisito il parere del Consiglio di Facoltà.
3. A seguito dello svolgimento delle procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dai/dalle candidati/e alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dal Dipartimento di cui all'art. 7 del presente Regolamento, la proposta di chiamata viene deliberata con le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Richiesta di copertura del ruolo

Nella delibera del Consiglio di Dipartimento di richiesta della copertura del ruolo, sono indicati per ciascun posto richiesto:

- a) la fascia prevista;
- b) il gruppo concorsuale per il quale viene richiesto il posto, e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- c) le informazioni in ordine alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali si procede e in relazione alle quali i/le candidati/e dovranno sviluppare la proposta progettuale;
- d) eventuale lingua straniera della quale accertare la conoscenza;



f) la disponibilità delle risorse, in termini di punti organico, necessarie per coprire il ruolo per mobilità.

Art. 4

Requisiti di ammissione alle procedure di mobilità

1. Alle procedure di mobilità per chiamata di cui al presente Regolamento possono partecipare:

a) professori/esse ordinari/e e associati/e, in servizio da almeno cinque anni alla data di scadenza dell'avviso di cui all'art. 5, presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; per le chiamate di professori/esse ordinari/e, ai/candidati/e è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli/le aspiranti Commissari/e per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) studiosi/e stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni, maturati alla data di scadenza dell'avviso di cui all'art. 5, presso università straniera una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;

c) dirigenti di ricerca e primi/e ricercatori/trici presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della l. 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca transazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni alla data di scadenza dell'avviso di cui all'art. 5 presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

2. Non possono partecipare al procedimento di mobilità coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un/a professore/ssa appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del ruolo o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un/a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5

Pubblicità delle procedure di mobilità

Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura del posto oggetto del bando, le procedure sono bandite con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:

a) la posizione oggetto della chiamata, il Dipartimento al quale afferirà il/la docente selezionato/a, la fascia e il gruppo concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);

b) i requisiti di ammissione dei/delle candidati/e alla procedura;

c) le informazioni in ordine alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;

d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;

e) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;

f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.



Art. 6

Criteri di valutazione dei progetti

La Commissione valuta le proposte progettuali presentate dai/dalle candidati/e sulla base dei seguenti criteri:

- a) congruenza della proposta progettuale con le esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione espresse dalla struttura accademica;
- b) chiarezza, completezza e fattibilità della proposta progettuale ed eventuale grado di integrazione interdisciplinare con altri ambiti scientifici rappresentati presso la medesima struttura accademica;
- c) livello di competenza e qualificazione scientifica del/la candidato/a per la realizzazione della proposta progettuale, documentate dal *curriculum vitae*.

Art.7

Svolgimento delle procedure

1. La valutazione dei progetti presentati dai/dalle candidati/e è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore con le modalità di cui al successivo art. 8.
2. La Commissione effettua una valutazione dei progetti in relazione alle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione espresse dal Dipartimento nella delibera di cui all'art. 2. La valutazione è effettuata sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 6.
3. Al termine dei lavori, la Commissione formula una graduatoria dei progetti presentati, inserendo in graduatoria esclusivamente i progetti dei quali ha valutato l'effettiva coerenza con le esigenze espresse dal Dipartimento. Si procederà alla chiamata del/la candidato/a il cui progetto è stato collocato al primo posto della graduatoria dalla Commissione in quanto maggiormente rispondente alle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione espresse dal Dipartimento in base ai criteri stabiliti nel bando, in conformità a quanto previsto dall'art. 6. La graduatoria è utilizzabile esclusivamente per la copertura del posto messo a selezione. Nel caso in cui la Commissione valuti che nessun progetto è rispondente alle esigenze espresse dal Dipartimento nel bando, non si procederà alla chiamata di alcun/a candidato/a.
4. La Commissione termina i lavori entro due mesi dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal/la Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del Dipartimento.
5. Nel caso in cui il Rettore accerti irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
6. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.

Art. 8

Commissioni di valutazione dei progetti

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, nel rispetto dell'equilibrata rappresentanza di genere ai sensi dell'art 57 del d.lgs. 165/2001. Almeno uno/a dei/delle componenti della Commissione deve essere esterno/a all'Ateneo.



3. I/le componenti della Commissione sono inquadrati nel settore scientifico-disciplinare per cui è bandita la selezione o, in subordine, nello stesso gruppo scientifico-disciplinare.
4. Della Commissione non possono fare parte i/le professori/esse che:
 - a) abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva;
 - b) siano stati componenti di commissioni dell'Ateneo in più di due procedure concorsuali nell'anno solare nel quale è indetta la procedura di selezione;
 - c) siano stati componenti della commissione nazionale per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, per il settore concorsuale oggetto della procedura selettiva, e, alla data di emanazione del bando, non siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del mandato;
 - d) ricoprano la carica di componenti del CUN.
5. La Commissione individua al suo interno un/a Presidente e un/a segretario/a verbalizzante. Svolge i lavori alla presenza di tutti i/le componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 9

Procedura di chiamata

1. Entro 60 giorni dalla approvazione degli atti, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle professori/esse ordinari/e, nel caso di chiamata di un/a professore/ssa ordinario/a, ovvero dei/delle professori/esse ordinari/e e associati/e, nel caso di chiamata di un/a professore/ssa associato/a, e viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.
2. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al primo comma.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata secondo le decorrenze stabilite in via ordinaria dal Senato accademico, salvo che il Consiglio di Dipartimento che ha formulato la proposta, per comprovate ragioni legate alle esigenze didattiche e/o dell'attività assistenziale, non richieda una presa di servizio in data diversa e il Consiglio di Amministrazione accolga la richiesta.